MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Spett.le

_____

_____

_____

**Oggetto: Proposta di contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di manovre ferroviarie**

Facendo seguito alle trattative intercorse, la Scrivente Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l. formula con la presente apposita proposta contrattuale, il cui contenuto è espresso nel testo di seguito riportato:

## CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANOVRE FERROVIARIE

**TRA**

_____ con sede legale in _____, C.F. e P.IVA _____ rappresentata da _____ in qualità di _____, di seguito denominata "**Committente**"

**E**

**Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l.,** Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di FS Logistix S.p.A., con sede legale in Genova, Via Scarsellini n. 119, cap 16149 - C.F. e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 00806630323, P.IVA 03803450109, per la quale interviene _____, nella sua qualità di _____, di seguito denominata "**Appaltatrice**"

**PREMESSO CHE:**

a) la Direttiva 2012/34 UE del 21 novembre 2012, cui è stata data attuazione con il D.Lgs. 112/2015, ha parzialmente modificato la disciplina dei servizi da fornirsi alle imprese ferroviarie, introducendo, tra l'altro, la figura dell'"*operatore dell'impianto di servizio*",

intendendosi come tale "*un'entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11 […]*" del citato D.Lgs. 112/2015;

b) per quanto rileva ai fini del presente contratto, l'art. 13 D.Lgs. n. 112/2015 pone a carico dell'operatore dell'impianto l'obbligo di garantire alle imprese ferroviarie l'accesso agli scali merci ed ai servizi prestati in tale ambito, tra cui quello di manovra, che l'operatore è tenuto a fornire a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti;

c) la Delibera n. 130/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti indica misure di regolazione volte a garantire l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e l'economicità e l'efficienza dei servizi di manovra ferroviaria;

d) l'Appaltatrice è Società certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 14001:2015, OHSAS 45001:2018 per le attività di progettazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di raccordi ferroviari; servizi di trasporto merci in qualità di Impresa Ferroviaria nell'ambito dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; gestione delle manovre in raccordi ferroviari; manutenzione e ristrutturazione di: mezzi di trazione diesel; rotabili ferroviari per trasporto merci e servizi ausiliari;

e) l'Appaltatrice ha ottenuto il Certificato di Sicurezza Unico - European Identification Number EU1020220164 valido dal 06/07/2022 al 05/07/2027;

f) l'Appaltatrice si è dichiarata in possesso di adeguati mezzi tecnici e conoscenze, personale altamente specializzato e qualificato e di strutture idonee per lo svolgimento delle sopra dette attività;

g) la Committente ha individuato nell'Appaltatrice il soggetto a cui affidare i servizi di manovra presso gli impianti di _____;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Committente conferisce all'Appaltatrice, che accetta, l'appalto per l'esecuzione dei servizi di

manovra nonché gli ulteriori servizi di cui all'Allegato 1 "Elenco servizi", sempre che siano effettivamente disponibili nell'impianto nel quale la Committente ne abbia richiesto l'esecuzione.

## ART. 3 - MODALITA' D'ESECUZIONE

I servizi di cui all'art. 2 saranno svolti secondo le modalità di esecuzione previste all'Allegato 3 - "Procedura di Interfaccia".

Il presente articolo non trova applicazione in relazione ai servizi da eseguirsi su treni straordinari non previsti nella programmazione annuale e, in generale, in relazione a servizi non espressamente previsti dall'Allegato 1 – "Elenco Servizi" per i quali si fa rinvio al successivo art. 8 *bis*.

## ART. 3 bis – INTERFACCE CONTRATTUALI E REFERENTI

Per la gestione, l'esecuzione e lo sviluppo del presente contratto, le Parti individuano i seguenti referenti:

### 1. Responsabile di contratto

È il titolare della supervisione legale, amministrativa e generale del contratto.

| Parte | Nominativo | E-mail |
|---|---|---|
| **Committente** | _____ | _____ |
| **Appaltatrice** | _____ | _____ |

### 2. Referente Commerciale e Gestione Variazioni

È il punto di contatto esclusivo per la gestione di richieste di integrazione o modifica al contratto che abbiano impatto economico.

| Parte | Nominativo | E-mail |
|---|---|---|
| **Committente** | _____ | _____ |
| **Appaltatrice** | _____ | _____ |

### 3. Referente Pianificazione e Sviluppo Servizi

È il punto di contatto tecnico per la programmazione, la schedulazione e l'integrazione operativa di nuovi servizi o variazioni nell'ambito del servizio di manovra ferroviaria.

| Parte | Nominativo | E-mail |
|---|---|---|
| **Committente** | _____ | _____ |
| **Appaltatrice** | _____ | _____ |

Eventuali variazioni dei nominativi o dei contatti indicati nel presente articolo dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'altra Parte, secondo le modalità previste al successivo art. 20.

## ART. 4 – OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE

La Committente garantisce che per tutta la durata del presente contratto non vi siano situazioni o attività che possano interferire con il normale svolgimento del servizio, salvo accordi preventivi con l'Appaltatrice.

La Committente si impegna a comunicare la presenza di merci pericolose o nocive o che possano comportare particolari precauzioni nell'esercizio delle attività.

## ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATRICE

L'Appaltatrice deve fornire un sistema in termini di struttura, mezzi e personale adeguati a rispondere alle esigenze di produzione del servizio con un livello di qualità certificato e mantenuto nel tempo.

A tal fine l'Appaltatrice si impegna a fornire locomotori idonei in funzione delle certificazioni di legge previste e dei quali curerà anche la manutenzione ordinaria e straordinaria.

È a cura dell'Appaltatrice la formazione del personale, il mantenimento delle competenze ed il coordinamento al fine di ottimizzare le risorse allocate sul cantiere, e la gestione della qualità delle prestazioni nei confronti della Committenza.

L'Appaltatrice si impegna ad eseguire i servizi nel rispetto delle normative in vigore, con personale dotato di radio ricetrasmittenti, auto di cantiere, telefoni cellulari e tutte le apparecchiature necessarie ad attivare comunicazioni di servizio e con l'esterno (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed altri enti), oltre quanto previsto ai fini della sicurezza (DPI, estintori etc…).

In caso di perdite od avarie: i) alla merce contenuta nel materiale rotabile manovrato, l'Appaltatrice, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, risponderà nei casi previsti dall'art. 1693 c.c. ed entro i limiti risarcitori fissati dall'art. 1696, comma 2, c.c.; ii) al materiale rotabile manovrato, sempre che non dovute a caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo, l'Appaltatrice sarà responsabile nei casi previsti dal GCU-CUU (www.gcubureau.org) ed entro i limiti risarcitori ivi indicati.

**ART. 5.BIS - OBBLIGHI DI GARANZIA DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO**

*(Misura 12.2 di cui all'Atto di Regolazione allegato A alla Delibera dell'Autorità Regolazione Trasporti n. 130 del 30 Settembre 2019).*

Il presente articolo trova applicazione unicamente in relazione ai servizi svolti negli impianti di servizio della rete ai sensi del Regolamento UE 2177/2017 in cui l'Appaltatrice opera in regime di Gestore Unico.

Prima dell'avvio del servizio, e in occasione dell'attivazione di ciascun orario di servizio e di variazioni che abbiano un impatto significativo sull'organizzazione degli impianti di servizio, l'Appaltatrice redige e aggiorna (in collaborazione con i richiedenti servizi, il gestore dell'infrastruttura, altri eventuali operatori di impianto), sulla base degli accordi con il gestore dell'infrastruttura sugli orari di arrivo e partenza dei convogli da e per l'impianto/gli Impianti di servizio, un documento di programmazione in cui vengono riportati gli orari di arrivo e partenza dei treni, nonché declinate tutte le operazioni da svolgere dopo l'arrivo dei treni o prima della partenza degli stessi, con i relativi orari e le conseguenti rispettive responsabilità.

Il documento di programmazione dovrà essere redatto con opportuno coinvolgimento del gestore dell'impianto di servizio (se diverso dall'Appaltatrice), evidenziando le finestre temporali previste per lo scarico/carico dei convogli. D'intesa con i richiedenti i servizi ed il gestore dell'infrastruttura, l'Appaltatrice dovrà provvedere a individuare tre fasce orarie (punta, media e morbida) che identificheranno l'impianto in relazione al traffico programmato durante la giornata.

L'Appaltatrice deve garantire il rispetto di quanto pianificato nel documento di programmazione, svolgendo le operazioni di propria competenza al fine di garantire il trasferimento dei convogli nell'impianto per lo scarico della merce nei tempi stabiliti, ovvero l'estrazione degli stessi ed il posizionamento nei binari di stazione per la partenza come da orario programmato.

L'Appaltatrice si obbliga a garantire l'avvio delle operazioni finalizzate all'introduzione del treno verso l'impianto di destinazione entro un tempo massimo di 15':

a) rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione, in caso di arrivo puntuale del treno nella stazione di destinazione;
b) rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione o, nel caso l'arrivo reale del treno sia successivo al predetto orario indicato nel documento di programmazione, rispetto all'orario di arrivo reale del treno, in caso di ritardi nella stazione di destinazione contenuti rispettivamente entro:
    - 15' nelle fasce orarie di punta;
    - 30' nelle fasce orarie medie;
    - 60' nelle fasce orarie di morbida;
c) rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione, in caso di ritardo superiore alle predette soglie ma tale, comunque da consentire che il treno sia messo a disposizione dell'operatore del servizio di manovra entro l'orario previsto di avvio del servizio stesso.

In occasione delle operazioni funzionali all'estrazione del convoglio dall'impianto e al successivo piazzamento in stazione, l'Appaltatrice si obbliga a garantire l'avvio delle operazioni volte all'estrazione del treno ed il successivo piazzamento in stazione (per le eventuali operazioni tecniche propedeutiche alla partenza) nel rispetto della tempistica definita nel documento di programmazione. Per le tracce non presenti nel documento di programmazione, preventivamente concordate tra richiedenti servizi e operatore del servizio di manovra in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e gli altri operatori di impianto interessati, l'Appaltatrice si obbliga ad avviare le operazioni di manovra entro un massimo di 60' dall'arrivo del convoglio nella stazione di destinazione, ovvero dal termine delle operazioni di messa a disposizione del convoglio nell'impianto (per le operazioni propedeutiche alla partenza).

## ART. 6 – CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO

La Committente ha la facoltà di chiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall'Appaltatrice nell'elenco delle risorse che prevede di utilizzare nell'appalto, ovvero già impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, senza che per questo spetti alcuna indennità all'Appaltatrice.

A puro titolo esemplificativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, precedenti penali per reati di furto, ricettazione ed associazione a delinquere, indagini personali in corso di cui l'Appaltatrice sia parte offesa, indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore.

L'Appaltatrice dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta della Committente.

**ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto decorre dal _____ e scadrà il _____.

Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno e quindi sino al _____, salvo disdetta che ciascuna parte potrà trasmettere con lettera raccomandata o PEC con preavviso minimo 60 giorni rispetto alla data di scadenza.

**ART. 8 – CORRISPETTIVI**

L'Appaltatrice, a fronte dell'esecuzione dei servizi, avrà diritto al pagamento dei corrispettivi di cui all'Allegato 2 – "Corrispettivi", concordati dalle Parti, fermo quanto previsto dalla vigente normativa regolatoria in relazione alle variazioni tariffarie dei servizi, in funzione del criterio dei costi di fornitura effettivamente sostenuti, aumentati di un profitto ragionevole (Misura n. 13.10, lett. i), n. 2), dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 130/2019 e Misure nn. 41 e 43 dell'Allegato 1 alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 95/2023).

Il presente articolo non trova applicazione in relazione ai servizi da eseguirsi su treni straordinari non previsti nella programmazione annuale e, in generale, in relazione a servizi non espressamente previsti dall'Allegato 1 – "Elenco servizi" per i quali si fa rinvio al successivo art. 8 *bis*.

*(Soltanto per i contratti che comprendono l'impianto di Castelguelfo)*

*Le Parti si danno peraltro atto che, in caso di attivazione del nuovo layout da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativo allo spostamento della stazione dall'attuale località di Castelguelfo all'Interporto, l'esecuzione delle prestazioni e dei servizi in favore dell'utenza (imprese ferroviarie e terminalisti), diverrà antieconomico per MIST, determinando il venir meno dell'equilibrio del piano economico-finanziario e non consentendo di erogare i Servizi in condizioni di efficienza operativa, nell'impossibilità né di coprire il costo di produzione né di conseguire più alcun profitto ragionevole, prerogative imprescindibili del Gestore Unico ai sensi della Misura n. 13.10, lett. i), n. 2), dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 130/2019 e delle Misure nn. 41 e 43 dell'Allegato 1 alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 95/2023. In tali casi l'Appaltatrice potrà sospendere l'esecuzione dei servizi, che potranno riprendere solo dietro rinegoziazione dei corrispettivi, secondo condizioni di parità e non discriminazione con gli altri utenti (imprese ferroviarie e terminalisti) del comprensorio*

*ferroviario di Parma Castelguelfo ed in modo tale da fine di consentire all'Appaltatrice di coprire i costi di produzione e di conseguire un profitto ragionevole.*

Al solo fine di permettere la verifica interna dei poteri di firma del contratto, le Parti dichiarano che l'importo presunto del contratto, sino alla prima scadenza certa di cui al precedente art. 7, ammonta ad _____.

**ART. 8 *bis* – SERVIZI AGGIUNTIVI**

Per eventuali servizi non previsti dal presente contratto, ovvero resi oltre il normale orario di lavoro, ovvero ancora per l'estensione ad altri impianti di servizi analoghi a quelli regolati dal presente contratto, le modalità di esecuzione ed i corrispettivi dovranno essere preventivamente concordati dalle Parti, tramite il Referente Commerciale e Gestione Variazioni che si avvarrà del Referente Pianificazione e Sviluppo Servizi per le modalità di esecuzione, e formalizzati mediante scambio di corrispondenza.

Resta in ogni caso inteso che tali corrispettivi dovranno essere pattuiti sulla base del criterio dei costi di fornitura effettivamente sostenuti, aumentati di un profitto ragionevole, in conformità a quanto stabilito dalla Misura n. 13.10, lett. i), n. 2), dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 130/2019 e dalle Misure nn. 41 e 43 dell'Allegato 1 alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 95/2023.

**ART. 9 - PAGAMENTI**

Entro il giorno 15 di ciascun mese, l'Appaltatrice trasmetterà tramite e-mail alla Committente, un prospetto riepilogativo dei servizi resi nella mensilità precedente, con l'indicazione dei relativi corrispettivi maturati dall'Appaltatrice medesima.

In assenza di rilievi da parte della Committente (da trasmettersi all'indirizzo e-mail da cui è pervenuto il prospetto) nei 5 giorni successivi alla relativa ricezione, lo stesso si intenderà approvato e l'Appaltatrice provvederà ad emettere fattura. In caso di rilievi e/o contestazioni da parte della Committente, l'Appaltatrice emetterà fattura tenendo eventualmente conto di quei rilievi che ritenga fondati.

L'importo di ciascuna fattura dovrà essere corrisposto dalla Committente a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN _____ entro 60 giorni D.F.F.M.

Il suddetto termine di 60 gg. deve intendersi espressamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 4, comma 3, 1° periodo, D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.
In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura di cui al predetto D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.
Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all'avvenuta esibizione, da parte dell'Appaltatrice, del D.U.R.C. attestante la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi con riferimento ai lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio.

**ART. 10 – ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO**

In caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento dei corrispettivi dovuti e fino all'effettivo pagamento, l'Appaltatrice, fermo restando il suo diritto di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 17, avrà la facoltà di sospendere ex art. 1460 c.c. l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, fatto salvo il diritto alla corresponsione di quanto dovuto.

**ART. 10 *bis* – DIVIETO DI OPPORRE ECCEZIONI E COMPENSAZIONI**

La Committente non potrà – in nessun caso e per qualsivoglia ragione, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.1462 c.c. – opporre eccezioni al fine di sospendere o ritardare il pagamento integrale dei compensi dovuti in forza del contratto, salvo quanto previsto al precedente art. 9.
La Committente non potrà – in nessun caso e per qualsivoglia ragione - opporre in compensazione crediti da esso vantati nei confronti dell'Appaltatrice.

**ART. 11 – AGGIORNAMENTO PREZZI**

Le Parti concordano che i corrispettivi saranno aggiornati in relazione alla variazione dell'indice nazionale ISTAT medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)
Il primo aggiornamento avverrà a partire dal _____ e sarà riferito al periodo dal _____ al _____.

**ART. 12 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE – RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO**

L'Appaltatrice eseguirà il Servizio assicurando sotto la propria diretta responsabilità che

nell'espletamento delle attività vengano scrupolosamente osservate le disposizioni normative in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro oltre alle prescrizioni particolari previste dalla Committente nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.), da quest'ultima elaborato con riferimento alle aree di cui la Committente abbia la disponibilità giuridica ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente contratto.

L'Appaltatrice è tenuta ad osservare, per il reperimento della manodopera occorrente per l'espletamento dell'appalto, le vigenti norme di legge e di contrattazione collettiva che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro. L'inosservanza delle predette norme, comunque accertata, costituirà causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto è di competenza esclusiva dell'Appaltatrice.

L'Appaltatrice è tenuta ad applicare ai lavoratori impiegati nell'espletamento dei servizi oggetto del presente atto le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località in cui si svolge il servizio. Il contratto collettivo continuerà ad essere applicato dall"Appaltatrice anche dopo la sua scadenza fino alla sua sostituzione.

L'Appaltatrice è tenuta ad osservare e a far osservare al proprio personale dipendente per l'esecuzione del Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.

La Committente si impegna a comunicare le particolari precauzioni che devono essere adottate in funzione della situazione ambientale, della tipologia delle merci e quant'altro per l'esercizio delle attività previste nel presente contratto.

A tal fine l'Appaltatrice è, tra gli altri obblighi, tenuta a:

- impartire al sopraindicato personale ogni istruzione e fornire allo stesso i mezzi di protezione individuale e collettiva richiesti dallo svolgimento delle prestazioni, tenendo conto anche delle particolari precauzioni previste nel capoverso precedente;
- le Parti attestano che la componente del corrispettivo relativa agli oneri di scurezza non è stata oggetto di alcun ribasso in fase di trattativa commerciale;
- eseguire il servizio oggetto del presente contratto con mezzi ed attrezzature proprie, mantenuti in perfetto stato di efficienza mediante esecuzione di controlli periodici ed interventi manutentivi programmati;
- vigilare, attraverso i propri Responsabili di affinché il personale che espleti le prestazioni

osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Committente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolgono i servizi oggetto del presente contratto e gli eventuali servizi aggiuntivi, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte.

Inoltre, qualora sopravvengano fatti, valutazioni o modifiche di appalti, per cui si renda necessaria una nuova stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008), la Committente si assume la responsabilità della redazione dello stesso.

Relativamente ai nuovi rischi ivi introdotti dall'Appaltatore medesimo, qualora gli stessi comportino nuovi obblighi per il servizio da pestare, le Parti si impegnano ad incontrarsi per concordare le nuove condizioni operative e gli eventuali maggiori costi operativi.

L'Appaltatrice è tenuta, su semplice richiesta della Committente, ad esibire tutta la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori. Al fine di tali verifiche, la Committente potrà avvalersi anche dei competenti uffici preposti (Ispettorato del Lavoro, etc.).

Qualora risulti l'inadempimento da parte dell'Appaltatrice di tali obblighi, la Committente potrà sospendere il pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto finché l'Appaltatrice non dimostri di essere in regola con gli adempimenti di legge.

Al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi cui all'art. 2, la Committente deve impedire, con riferimento ai luoghi di cui abbia la disponibilità giuridica ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente contratto (e, per le altre, attivandosi tempestivamente presso l'ente proprietario e/o gestore delle stesse affinché prenda gli opportuni provvedimenti), che nell'area operativa si svolgano attività che possano in qualunque modo pregiudicare e/o interferire con il regolare svolgimento dei servizi medesimi e non si determinino le condizioni perché ostacoli fissi o mobili possano pregiudicare la sicurezza del personale impegnato nelle attività di manovra.

Eventuali danni derivanti dalla presenza dei suddetti ostacoli e/o dall'inadempimento ai predetti obblighi di attivazione saranno a totale carico della Committente.

## ART. 13 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatrice dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa RCT e RCO per un massimale aziendale complessivo non inferiore a € 50.000.000,00, a copertura anche del servizio oggetto del presente contratto.

La Committente dà atto di avere verificato l'esistenza della copertura assicurativa e di considerare adeguato il relativo massimale.

## ART 14 - DIRITTO D'ACCESSO

L'Appaltatrice dovrà comunicare alla Committente i nominativi del personale che verrà impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

L'Appaltatrice dovrà parimenti comunicare alla Committente ogni variazione che si dovesse verificare.

La Committente si impegna a consentire l'accesso al cantiere di lavoro a terzi a cui vengano eventualmente subappaltati i lavori o parti di essi, previa presentazione della documentazione idonea a comprovare la rispondenza alla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro e mezzi utilizzati.

## ART 15 – CLAUSOLA DI INTEGRITÀ

L'Appaltatrice gestisce i rapporti e gli affari riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS ("**Codice Etico**"), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS ("**Policy Anti-Corruption**"), nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ("**Modello 231**") e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS ("**Programma di Compliance Antitrust**").

La Committente dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption; (iii) del Modello 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale dell'Appaltatrice e/o di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e che possono essere scaricati e stampati e di cui la Committente potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

La Committente si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente paragrafo sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati dall'Appaltatrice.

La Committente prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di

collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea richiamate dal d.lgs. n. 24/2023 e s.m.i.;

possono essere effettuate tramite i canali disponibili sul sito web istituzionale, ovvero tramite i canali indicati in contratto.

La violazione da parte della Committente di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 dell'Appaltatrice e/o nel Programma di Compliance Antitrust, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

**ART. 15 bis – PENALI**

*(Misura 12.2 di cui all'Atto di Regolazione allegato A alla Delibera dell'Autorità Regolazione Trasporti n. 130 del 30 Settembre 2019).*

Il presente articolo trova applicazione unicamente in relazione ai servizi svolti negli impianti di servizio della rete ai sensi del Regolamento UE 2177/2017 in cui l'Appaltatrice opera in regime di Gestore Unico.

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al precedente articolo 5 *bis*, inerenti agli obblighi di garanzia dei livelli di qualità del servizio, l'Appaltatrice sarà obbligata alla corresponsione alla Committente, a titolo di penale, di una somma pari ad una percentuale del corrispettivo previsto per l'operazione di manovra pari al 10%. Nessun addebito può essere imputato all'Appaltatrice nel caso di ritardi in arrivo del materiale rotabile da manovrare nella stazione di destinazione superiori ai ritardi indicati all'art. 5 *bis*, nel caso di ritardi nella messa a disposizione del convoglio per l'estrazione dall'impianto, ed in ogni caso in cui l'Appaltatrice dimostri che il mancato espletamento delle operazioni nei tempi previsti sia dovuto a cause non riconducibili a responsabilità della medesima.

**ART 15-*ter* – MISURE MINIME DI SICUREZZA INFORMATICA**

La Committente garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l'oggetto del presente contratto.

A tal fine, si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

I. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;

II. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity;

III. garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;

IV. garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);

V. garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;

VI. garantire che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);

VII. garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;

VIII. garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);

IX. garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;

X. garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software antintrusione);

XI. garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;

b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero +39.3316360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;

c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;

d) consentire l'accesso del personale incaricato dall'Appaltatrice per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, l'Appaltatrice avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

## ART. 16 - TRASPARENZA PREZZI

La Committente espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non avere corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e, comunque, volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione del contratto rispetto agli obblighi in esso contenuti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per

gli effetti del art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## ART. 17- CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'Appaltatrice avrà facoltà di considerare risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto in caso di:

1. mancato o ritardato pagamento da parte della Committente dei corrispettivi dovuti nei termini previsti dal precedente art. 9;
2. mancata esecuzione da parte della Committente ai sensi del precedente art. 4, entro 15 giorni dalla relativa segnalazione, degli interventi segnalati dall'Appaltatrice ed individuati come necessari per la sicurezza del raccordo e/o per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, fatta salva la possibilità, a discrezione dell'Appaltatrice, di sospendere l'attività al fine di garantire la sicurezza del proprio personale;
3. violazione delle previsioni di cui al precedente art. 15 (Clausola di integrità);
4. nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al precedente art. 16 (Trasparenza prezzi) o il Committente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto. In tale evenienza, inoltre, il Conduttore verrà cancellato dall'albo fiduciario ove esistente;

Inoltre, la Committente dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure di export control); nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

La Committente dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare, per l'Appaltatrice, la violazione delle normative di cui al

capoverso precedente o l'imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse, anche attraverso l'inserimento, ove opportuno, nei contratti sottoscritti con i propri subvetttori e subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume i medesimi obblighi di cui ai punti precedenti.

In riferimento a quanto sopra, la Committente si impegna a comunicare all'Appaltatrice qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese.

Le Parti dichiarano e riconoscono che i tre capoversi che precedono si applicano nella misura in cui non comporti la violazione del Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. "anti-boycott" applicabile.

Nel caso di violazione da parte della Committente delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai quattro capoversi che precedono, l'Appaltatrice si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione sarà dichiarata mediante semplice comunicazione a mezzo PEC o Raccomandata A/R, senza necessità di diffida o preavviso, fatto salvo il diritto dell'Appaltatrice di agire per il risarcimento integrale dei danni patiti per effetto della risoluzione.

## ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o terze parti), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le terze parti viene assolto dall'Appaltatrice mediante pubblicazione

nella sezione "Protezione dei dati personali" del sito web https://www.fslogistix.com e dalla Committente mediante _____.

Le Parti, inoltre, dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o terze parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

**ART. 19 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Non è ammessa la competenza arbitrale. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del presente contratto o, comunque, a questo connesse, che non sia stato possibile risolvere in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

**ART. 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO**

Tutte le comunicazioni previste, o comunque relative al presente contratto, saranno fatte per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. oppure tramite PEC, con effetto dal momento del ricevimento.

Le suddette comunicazioni saranno inviate ai seguenti indirizzi e nominativi:

Per la Committente: _____

Per l'Appaltatrice: Via Scarsellini n. 119 – cap 16149 Genova, c.a. _____, e-mail: commerciale@mercitaliast.it, PEC: contratti@pec.mercitaliast.com

**ART. 21 – FORMA SCRITTA**

Nessuna modifica al presente contratto avrà valore tra le parti se non risulterà espressamente da atto scritto, alla qual forma le parti attribuiscono carattere di essenzialità.

**ART. 22 - ALLEGATI**

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti allegati che s'intendono richiamati ad ogni effetto:

1. Elenco servizi
2. Corrispettivi
3. Procedure d'Interfaccia

**ART. 23 - SPESE DI STIPULAZIONE E REGIME FISCALE**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A., ove prevista, che sarà interamente a carico della Committente, come per legge. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

Il presente contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti approvato con D. lgs 1 Agosto 2025 n. 123 (GURI n. 186 del 12 Agosto 2025) e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa ai sensi dell' art. 1 della Parte II della tariffa Allegato 1 al predetto Testo Unico.

**ART. 24 - TOLLERANZA**

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

**ART. 25 – INTERO ACCORDO**

Il contratto costituisce l'intero accordo fra le Parti per quanto concerne le questioni in esso trattate. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le medesime, di aver discusso ogni singola clausola contrattuale, di averne pienamente compreso il significato e pertanto di condividerne integralmente il contenuto, pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il contratto supera e sostituisce ogni precedente intesa fra le Parti, che deve essere conseguentemente considerata priva di qualsivoglia efficacia.

* * *

Ai fini del perfezionamento del presente contratto, Vi invitiamo ad approvare pedissequamente su documento firmato digitalmente e su vs. carta intestata il testo contrattuale sopraripportato nonché

gli allegati, a titolo di piena e incondizionata accettazione, da Vostro legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri.

Con i migliori saluti.

Genova, _____

Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l.

_____

MERCITALIA
SHUNTING & TERMINAL
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

## ALLEGATO N. 1 – ELENCO SERVIZI

(sempre che disponibili nell'impianto in base a quanto disposto da DOM/FdR di impianto)

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FS Logistix S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Via Scarsellini 119 sc. A p. 17– 16149 Genova
tel 010 6485407 – fax 010 4206604
cap. Soc. € 5.000.000 i.v. – c. f.e n. iscr. reg. imp. Genova 00806630323
p. iva 03803450109– REA N 377763

CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE
DNV
ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001

MERCITALIA
SHUNTING & TERMINAL
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

# ALLEGATO N. 2 – CORRISPETTIVI

**a) Corrispettivi per i servizi di cui all'Allegato 1 per operazioni comuni a più impianti quando previste**

**b) Corrispettivi per i servizi di cui all'Allegato 1 per operazioni specifiche**

# ALLEGATO N. 3 – PROCEDURE DI INTERFACCIA